



CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE MINORI

La Corte così composta,

Anna Maria Pagliari	Presidente rel.
Marina Tucci	Consigliere
Elisabetta Pierazzi	Consigliere
Nadia Miccinesi	Consigliere on.
Fabrizio Brauzzi	Consigliere on.

riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n. R.G. 51427 dell'anno 2019 trattenuto in decisione all'udienza del 26/11/2019 vertente

tra

rappresentato e difeso dall'avv. Monticone Francesca per  
procura in calce al reclamo

reclamante

e

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni

e

con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello

oggetto: reclamo avverso il decreto n. 2462/19 emesso ex art. 31 d lgs. 286/98 dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 19/3/2019, depositato il 22/3/2019



## PDF Eraser Free

Premesso che

con il provvedimento reclamato il Tribunale per i Minorenni ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla permanenza del soggiorno in Italia ex art. 31 d. lgs. n. 286/98 formulata dal reclamante, cittadino del Marocco, nell'interesse delle figlie minori,

, nate a Roma il                      e il                      , negando trattarsi di una situazione emergenziale o eccezionale bensì della rappresentazione da parte del genitore dell'ordinaria esigenza di presenza con i figli minori, in una condizione peraltro di regolare permanenza delle minori sul territorio italiano per effetto della regolarità dell'altro genitore, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, al contrario, di numerose violazioni della legge penale ad opera del richiedente, destinatario di diversi provvedimenti di condanna penale e di decreti di espulsione, questi ultimi mai ottemperati;

il                      ha proposto reclamo deducendo l'erronea valutazione del Tribunale circa l'interesse delle minori alla preservazione dell'unità familiare e delle condizioni di vita raggiunte sul territorio italiano, non avendo tenuto conto che: -i precedenti penali, circoscritti a fatti contro il patrimonio, ed anche i provvedimenti di espulsione risalivano a molti anni indietro e non dovevano essere ritenuti ostativi di fronte al prevalente interesse delle minori; -il richiedente non aveva a carico provvedimenti (penali o amministrativi di espulsione) eseguibili, avendo egli già espiato le pene a lui complessivamente inflitte ed essendo ormai trascorso il periodo di cinque anni di divieto di rientro in Italia prescritto con il decreto di espulsione del 2012, ultimo provvedimento di tal genere emesso nei suoi confronti; -le minori erano nate e cresciute in Italia, regolarmente frequentanti la scuola e seguite nella crescita ed educazione da entrambi i genitori; ha chiesto, pertanto, in riforma della decisione, l'accoglimento dell'istanza per il tempo ritenuto opportuno in attesa di regolarizzazione della posizione attraverso la procedura di ricongiungimento familiare alla coniuge;

è pervenuta la relazione del Servizio sociale richiesta dalla Corte, dalla quale emerge che il nucleo familiare vive ospite di una struttura religiosa; la coniuge del reclamante lavora come collaboratrice domestica con un rapporto di lavoro regolare; le minori frequentano la scuola presso un istituto religioso; il reclamante è stato recentemente espulso dal



PDF Eraser Free

territorio italiano in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Torino ed è, pertanto, rientrato in Marocco; sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del reclamante; all'odierna udienza il procuratore del reclamante ha confermato la circostanza della sopraggiunta espulsione del dal territorio italiano, rappresentando la pendenza del procedimento di impugnazione del provvedimento; ha comunque ribadito le proprie richieste; il sostituto P.G. presente in udienza ha chiesto il rigetto del reclamo; la Corte ha riservato la decisione;

### **Ritenuto che**

la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 21799/2010), risolvendo il contrasto giurisprudenziale di legittimità e contemperando da un lato l'esigenza di protezione del minore sotto il profilo del diritto del medesimo a intrattenere regolarmente relazioni dirette con i genitori e dall'altro l'esigenza di ordine pubblico e sicurezza nazionale sottostante la disciplina dell'ingresso e permanenza dello straniero sul territorio italiano, principi e valori entrambi tutelati da fonti internazionali, ha affermato che il sistema di tutela del minore straniero con riferimento alla conservazione delle relazioni familiari si fonda in via ordinaria sull'istituto del ricongiungimento familiare e in via eccezionale e straordinario sulla clausola di chiusura di cui all'art. 31 quanto alla possibilità di derogare alla via ordinaria predetta allorchè l'allontanamento del minore o di un suo familiare potrebbe pregiudicarne l'integrità psico-fisica;

ritiene così la Corte che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 31 induca a respingere sia l'orientamento più restrittivo che riconosce l'eccezionalità del provvedimento autorizzativo in favore del familiare unicamente in presenza di gravi eventi di pregiudizio per la salute del minore, sia l'orientamento ampiamente estensivo che riduce la deroga dell'art. 31 a regola grazie alla quale impedire qualsiasi allontanamento del genitore, suggerendo dunque il contemperamento della ricorrenza dei gravi motivi con la connessione allo sviluppo psico-fisico del minore da apprezzare avendo riguardo alla situazione in atto del minore e considerando il provvedimento a tutela del minore e non del genitore;



**PDF Eraser Free**

seguendo la prospettazione –seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte che pure ha ampliato la necessità di valutazione del giudice di merito secondo il singolo caso concreto- la ricorrenza dei gravi motivi va individuata come comprensiva di *“qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età e delle condizioni di salute”*, con accertamento rimesso al giudice del merito, consenta di ricollegare all’equilibrio psico-fisico del minore l’allontanamento del familiare mentre va esclusa l’applicazione estensiva dell’art. 31 volta a consentire al familiare la regolarizzazione di situazioni di irregolarità o violazione della disciplina in materia di immigrazione, dove la posizione centrale è spostata dall’interesse del minore a quella del familiare, ponendo risalto al fatto che debba trattarsi, quanto alle situazioni tutelabili *“di situazioni di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.”* (Cass. 17739/2015; 9391/2018;)

con recenti pronunce (vedi Cass. n. 14238/18), la Corte di legittimità e da ultimo le Sezioni Unite con la n. 15750/19, affrontando nella materia *“de qua”* la questione del bilanciamento tra la tutela dell’interesse del minore a vivere con i genitori (che consente, ex art. 31 d.lgs. 286/98 la deroga alle disposizioni che limitano l’ingresso e la permanenza dello straniero sul territorio) e l’esigenza di sicurezza dello Stato e di ordine pubblico, in ipotesi di comportamenti dello straniero incompatibili con la permanenza ovvero di reati ostativi all’ingresso sul territorio, ha affermato i principi di seguito sintetizzati:

-la deroga dell’art. 31 citato riguarda indistintamente tutte le disposizioni che limitano l’ingresso degli stranieri o il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, anche gli artt. 4, comma 3 e 5, commi 5 e 5 bis che fanno riferimento ai soggetti con precedenti penali ostativi o che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; -l’autorizzazione ex art. 31 citato non può essere negata automaticamente, per la sola presenza di precedenti penali, pur ostativi, perchè il legislatore *“intendendo dare un valore prioritario, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano, al bene della vita costituito dall’unità della famiglia e dalla reciproca assistenza tra i suoi membri in funzione del superiore interesse del minore - ha inteso muovere dalla consapevolezza che il distacco dal nucleo familiare, in presenza di un figlio minore bisognoso di essere assistito in Italia dal*



**PDF Eraser Free**

*genitore, è una situazione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a una presunzione astratta di pericolosità assoluta, stabilita dallo stesso testo unico con riguardo alla disciplina dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale, senza lasciare spazio a un temperamento frutto di un circostanziato esame della situazione particolare sia del fanciullo sia del familiare richiedente l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso per un periodo di tempo determinato"; -come un percorso di reinserimento sociale che sia dimostrato in concreto e la verifica di una relazione genitoriale positiva possono giustificare l'autorizzazione al soggiorno, nonostante i precedenti penali del familiare richiedente anche se preclusivi l'ingresso nel territorio, ugualmente i precedenti, pur non automaticamente ostativi, non possono ritenersi indifferenti ai fini dell'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 31 e possono condurre al rigetto della richiesta se suscettibili di costituire una concreta e attuale minaccia per la sicurezza dello Stato e per l'ordine pubblico; - "In sostanza, il giudice, investito della richiesta di autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, è chiamato in primo luogo ad accertare la sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano; esaurito positivamente tale accertamento, a fronte del compimento da parte del familiare istante di attività incompatibili con la permanenza in Italia, potrà negare l'autorizzazione soltanto all'esito di un esame complessivo, svolto in concreto e non in astratto, della sua condotta, cui segua un attento giudizio di bilanciamento tra l'interesse statale alla tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale e il preminente interesse del minore"; -tale soluzione risulta in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato illegittimi e discriminatori trattamenti diversificati e peggiorativi del lavoratore straniero extracomunitario, dello straniero richiedente il ricongiungimento familiare e del familiare ricongiunto, in ipotesi di precedenti penali automaticamente ritenuti ostativi; - tale soluzione risulta altresì in linea con la giurisprudenza della CEDU che, a tutela dell'art. 8 della Convenzione, affermando il diritto dello Stato a rifiutare od espellere lo straniero condannato per reati puniti con pena detentiva, ha indicato agli ordinamenti interni la necessità di un bilanciamento ragionevole e proporzionato del diritto alla vita familiare con l'esigenza di ordine pubblico tramite "la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, tra i quali la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo, la situazione familiare del ricorrente, le difficoltà che il coniuge o i figli*



**PDF Eraser Free**

*ricominciare a vivere ed applicare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese ospite”; tale soluzione è in linea con l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nel settore della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, secondo il quale “ai fini dell'applicazione di tale misura ex art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità dell'art. 8 della CEDU ed in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza e l'interesse del singolo alla vita familiare (Cass. pen., Sez. IV, 2 dicembre 2014, n. 50379, Xhafferri; Cass. pen., Sez. IV, 15 novembre 2017, n. 52137, Talbi); e, in relazione all'espulsione prevista dagli artt. 235 cod. pen. e 15 T.U. immigrazione, ha affermato che, anche nel caso i cui i familiari conviventi non siano cittadini italiani, nel giudizio di pericolosità sociale si deve tener conto dell'efficacia risocializzante del nucleo familiare, sicché l'espulsione può essere disposta solo quando il grado di pericolosità sia talmente elevato da non poter essere contrastato dall'esistenza del legame familiare”;*

applicati i superiori principi alla fattispecie in esame deve osservarsi che:

-il reclamante è presente sul territorio italiano da molto tempo (a suo dire essendovi entrato quale minore non accompagnato e comunque almeno dall'età di 17 anni, epoca a cui risalgono gli illeciti penali di cui al certificato del casellario giudiziale); -detti fatti di reato risultano connessi alla detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti (e non di delitti contro il patrimonio, come dedotto nel reclamo), ma risalenti agli anni 1999 e 2000, allorchè il reclamante aveva 17 e 18 anni, di molto precedenti all'incontro con la coniuge e alla costituzione del nucleo familiare; -in questo lasso di tempo è sostenibile che il reclamante sia divenuta persona diversa da allora, per la maturità conseguita, per le persone incontrate ed esperienze di vita vissute; -le relazioni del Servizio sociale acquisite in entrambi i gradi di giudizio sono concordi nel rappresentare una situazione personale e familiare del reclamante rispetto alla quale deve riconoscersi, da un lato, il radicamento in Italia delle bambine, oggi di 5 e 3 anni, nate a Roma, qui vissute sin dalla nascita ed entrambe inserite in contesti prescolastici, un forte legame genitoriale (tale da giustificare la recente improvvisa assenza del padre con motivi di lavoro all'estero e mantenere





**PDF Eraser Free**

contatti (postali e tramite collegamenti video-telematici) e, dall'altro lato, escludersi alcuna pericolosità sociale connessa alla persona del reclamante, ritenendo i fatti di devianza del passato superati attraverso un reinserimento sociale, passato verosimilmente anche per le responsabilità familiari; -la coniuge è titolare di permesso di soggiorno per lavoro e il nucleo familiare beneficia di un'ampia e solida rete di assistenza e di riferimenti personali e ambientali (l'istituto religioso che ospita il nucleo, l'istituto religioso scolastico che le bambine frequentano, il datore di lavoro della coniuge del reclamante a questa legato da sentimenti di riconoscenza per la pregressa assistenza da lei prestata all'anziana genitrice, la comunità di S. Egidio dove il reclamante operava sino alla recente espulsione) che assicura loro una condizione di tranquillità e solidità nell'impegno di crescita delle minori; -la situazione di irregolarità del reclamante, pur al momento complicata dalla recente esecuzione di un provvedimento di espulsione (che il difensore ha dedotto essere oggetto di impugnazione), in considerazione della giurisprudenza sopra richiamata e della recente giurisprudenza che ha ritenuto il permesso ex art. 31 convertibile in permesso per motivi familiari ove ne sussistano i presupposti ex artt. 29 e 30 d. lgs. 286/98 (Cass. n. 10785/2019), potrebbe ragionevolmente risolversi in senso positivo e definitivo attraverso la procedura per ricongiungimento familiare che la coniuge può instaurare;

alla stregua dei superiori elementi, la decisione espressa dal primo giudice va censurata in quanto non conforme ai principi giurisprudenziali anzi richiamati, in merito alla sussistenza, nella specie, di una prevalente esigenza di tutela dell'interesse delle minori all'unità familiare e alla presenza del padre, quale concreta figura di riferimento genitoriale, che consente la deroga alla regolamentazione della permanenza dello straniero sul territorio di cui all'art. 31 invocato per un periodo di anni due, durante il quale egli possa attivarsi per regolarizzare la sua posizione attraverso la procedura per ricongiungimento familiare;

nulla va disposto sulle spese;

p.q.m.

la Corte di Appello

definitivamente pronunciando,



**PDF Eraser Free**

in accoglimento del ricorso proposto da \_\_\_\_\_ e in riforma del decreto del  
Tribunale per i Minorenni di Roma impugnato, così dispone:  
autorizza la permanenza in Italia di \_\_\_\_\_ nato in Marocco il \_\_\_\_\_ per la  
durata di anni due;  
nulla sulle spese.

Così deciso nella camera di consiglio in Roma il 26/11/2019

Il Presidente est.  
Anna Maria Pagliari

